

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 luglio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 2001, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Bolzano e Trento) Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 commi da 4 a 14 della legge regionale n. 4/2001 del 26 febbraio 2001. Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2001, n. 0493/Pres.

Legge regionale n. 11/2001, art. 5, comma 1. Regolamento per l'individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale. Approvazione Pag. 19

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 8.

Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti Pag. 20

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 9.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999 della Regione Lazio Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2001, n. 10.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2001, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 Pag. 24

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 3.

«Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali» ... Pag. 24

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 15.

Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria Pag. 28

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 . Pag. 32

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 17.

Istituzione della comunità montana dell'Alto Marchesato, in provincia di Crotona Pag. 32

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21 Pag. 32

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 2001, n. 10

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003.

*(Pubblicata nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 21 agosto 2001)
(Omissis).*

02R0418

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie (Regione del Veneto, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Bolzano e Trento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 20 novembre 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito chiamato semplicemente Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante, della stessa.

2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento.

Art. 2.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1 o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti cogenerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'art. 18, comma 3, dell'accordo allegato.

3. Gli enti cogenerenti possono concedere in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'Istituto. La provincia autonoma di Bolzano può mettere a disposizione anche gratuitamente personale, previe convenzioni da stipulare con l'Istituto.

Art. 3.

Competenze

1. All'adozione dei provvedimenti spettanti, ai sensi dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Bolzano e di Trento, gli enti cogenerenti provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Efficacia dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione dello stesso.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Dalla data di efficacia dell'accordo ai sensi dell'art. 4, è abrogata la legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 6.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa a carico della provincia autonoma di Bolzano per gli interventi finanziari previsti dall'art. 2, comma 2, viene stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 5 novembre 2001

DURNWALDER

Visto:

*Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano
vice prefetto vicario: LABROCCA*

Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano sulla gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Art. 1.

Competenze regionali e delle province autonome

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modifiche, le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito chiamato semplicemente Istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogenerenti in ordine alla vigilanza amministrativa, all'indirizzo e alla verifica sull'Istituto medesimo.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. Esso ha sede in Legnaro (Padova).

2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 3, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle province autonome di Bolzano e Trento ed assicura agli enti cogenerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria.

Art. 3.

Compiti

1. L'Istituto svolge attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2. Ciascun ente cogenerente definisce nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le

agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. L'istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modifiche, e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in particolare ai seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazioni;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, avvalendosi del centro epidemiologico presso la sede dell'istituto;

g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le Regioni e le province autonome interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri;

q) la elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

4. L'istituto inoltre:

a) opera come strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposti dalle Regioni e dalle province autonome;

b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare delle Regioni e delle province autonome;

c) effettua su disposizioni delle Regioni e delle province autonome verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;

d) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale;

e) provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni e dalle province autonome singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

Art. 4.

Produzione

1. L'istituto può essere incaricato dal Ministero della sanità e dalle Regioni e dalle province autonome cogerenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.

Art. 5.

Prestazioni nell'interesse dei privati

1. L'istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

2. Le modalità, i criteri e le condizioni per lo svolgimento da parte dell'istituto delle attività previste al comma 1 sono stabilite dal comitato di indirizzo e programmazione di cui all'art. 20; in ogni caso l'istituto può espletare tali attività solo dopo aver assicurato l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

3. Su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto, la giunta regionale della Regione del Veneto, di concerto con la giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia e delle giunte delle province autonome di Bolzano e Trento, approva le tariffe con proprio provvedimento.

Art. 6.

Organizzazione e funzionamento

1. I laboratori diagnostici già operanti nell'ambito della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

2. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento della giunta della Regione o della provincia autonoma competente per territorio su proposta del comitato di indirizzo e di programmazione.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto, di cui all'art. 9 del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;

b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle Regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali;

c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'istituto.

4. L'istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 7.

Organi dell'istituto

1. Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, dei quali uno designato dal Ministero della sanità, due dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, uno dalla

provincia autonoma di Bolzano ed uno dalla provincia autonoma di Trento, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Regione del Veneto; a tal fine le Regioni e le province autonome provvedono alle designazioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione di apposita richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto; in sede di prima applicazione del presente accordo la Regione del Veneto inoltra la predetta richiesta di designazione agli enti cogherenti successivamente all'entrata in vigore dell'ultima legge delle Regioni o delle province autonome di approvazione dell'accordo.

3. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i membri dei consigli delle Regioni e delle province autonome;

b) coloro che hanno rapporti commerciali e comunque di utenza con l'istituto;

c) coloro che abbiano lite pendente con l'istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali e provinciali vietano di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti delle Regioni e delle province autonome.

4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

a) scioglimento del consiglio;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma 3;

d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

e) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 4, informa senza ritardo il presidente della giunta regionale o provinciale competente. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il presidente della giunta regionale o provinciale competente decide definitivamente.

6. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di norma ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

9. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Alle sedute del consiglio partecipa il direttore generale con voto consultivo, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente.

10. La misura delle indennità spettanti al presidente, al vice-presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione è stabilita dalla giunta della Regione del Veneto nella misura massima del quaranta per cento dell'indennità prevista per i consiglieri della Regione del Veneto, differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte.

Art. 9.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'istituto.

2. In particolare nell'ambito delle proprie competenze il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente ed il vice-presidente;

b) predispone lo statuto, le modificazioni dello stesso, e lo trasmette per l'approvazione alle giunte delle Regioni e delle province autonome cogherenti;

c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;

d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogherenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;

e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte delle Regioni e delle province autonome e al direttore generale;

f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni alle giunte delle Regioni e delle province autonome ed al direttore generale;

g) approva il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;

h) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto, predisposta dal direttore generale, trasmettendo alle giunte delle Regioni e delle province autonome ed al direttore generale le relative osservazioni;

i) propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della giunta della Regione del Veneto conformemente all'art. 5, comma 3.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento della giunta della Regione del Veneto, di concerto con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'istituto. Con il medesimo provvedimento di scioglimento è nominato un commissario, al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennità pari a quella di un componente del consiglio stesso.

2. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 11.

Il presidente e il vice-presidente del consiglio di amministrazione

1. Nella prima seduta il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente. Nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 12.

Compiti del presidente

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; in particolare formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale e presiede il consiglio medesimo.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione, che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto e provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il direttore generale:

- a) sovrintende al funzionamento dell'istituto;
- b) predispose ed adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- c) predispose la relazione programmatica annuale, trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula i contratti e le convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, nonché le eventuali variazioni al consiglio di amministrazione;
- g) predispose il piano triennale delle attività e degli investimenti in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti coerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- h) predispose la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'istituto e la sottopone al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- i) predispose e applica il tariffario di cui all'art. 5.

2. Il direttore generale è nominato con delibera della giunta della Regione del Veneto di concerto con la giunta della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le giunte delle province autonome di Bolzano e Trento, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; in mancanza di concerto, su richiesta del presidente della giunta della Regione del Veneto, provvede alla nomina il Ministro della sanità.

3. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

5. Il contratto di lavoro del direttore generale è stipulato dal presidente della giunta della Regione del Veneto.

6. In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la giunta della Regione del Veneto di concerto con la giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le giunte delle province autonome di Bolzano e Trento, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 14.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri:

a) due designati a rotazione rispettivamente dalle Regioni e dalle province autonome, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante «Attuazione della direttiva (C.E.E.) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»;

b) uno designato dal Ministero del tesoro.

2. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Il presidente del collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale o delle province autonome.

5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi ed in particolare:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio;

c) verifica la corrispondenza di quanto indicato alla lettera a), ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile;

d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto.

6. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 15.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16.

Il direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia

svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari, nonché l'attività scientifica di ricerca e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 17.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Ai concorsi per l'assunzione in istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 18.

Ripartizione quote di finanziamento

1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato:

- a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
- b) dalle Regioni, dalle province autonome e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- c) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
- d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali di cui all'art. 5.

2. Il finanziamento dell'istituto è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti statali, regionali e provinciali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3 del presente accordo;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- f) da ogni altra entrata percepita dall'istituto.

3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione del Veneto, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Bolzano e Trento cogere per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge di riordino sono stabilite in base ai seguenti criteri:

- a) consistenza del patrimonio zootecnico: 50 per cento;
- b) consistenza della popolazione residente: 20 per cento;
- c) numero dei laboratori periferici: 15 per cento;
- d) estensione della superficie territoriale: 15 per cento.

4. Le quote percentuali della ripartizione di cui al comma 3, possono essere aggiornate dal comitato di indirizzo e di programmazione di cui all'art. 20 in relazione alla variazione dei parametri di cui al comma 3.

Art. 19.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito da beni appartenenti a titolo di proprietà al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. L'istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'istituto medesimo.

Art. 20.

Comitato di indirizzo e di programmazione

1. È istituito il comitato di indirizzo e di programmazione formato dai presidenti delle Regioni e delle province autonome ovvero dagli assessori dai medesimi delegati.

2. Il comitato è convocato dal presidente o dall'assessore delegato della Regione del Veneto almeno una volta all'anno.

3. Alle sedute del comitato partecipano senza diritto di voto il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'istituto.

4. Al comitato di indirizzo e programmazione compete:

- a) definire gli obiettivi specifici di comune interesse delle Regioni e delle province autonome o in relazione alle particolari esigenze di un territorio regionale o provinciale per il cui raggiungimento sono rese disponibili le necessarie risorse;
- b) valutare e verificare, in occasione della presentazione della relazione gestionale annuale dell'istituto, i risultati raggiunti complessivamente e con riferimento agli obiettivi specifici assegnati;
- c) aggiornare le quote di ripartizione di cui all'art. 18, comma 3.

Art. 21.

Controlli

1. Sono sottoposti all'approvazione degli enti cogere i seguenti atti dell'istituto:

- a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il regolamento di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 9;
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
- e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Gli atti di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai presidenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome; i predetti atti si intendono approvati qualora le giunte delle Regioni e delle province autonome non si siano pronunciate entro quaranta giorni dalla data di ricevimento.

3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è interrotto ed incomincia a decorrere nuovamente successivamente al ricevimento dei chiarimenti.

Art. 22.

Norme finali e transitorie

1. Il direttore dell'istituto in servizio alla data d'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione del presente accordo assume la carica di direttore generale. Detto incarico viene mantenuto per sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

2. Il presidente della giunta regionale del Veneto, di concerto con le altre Regioni e province autonome interessate, provvede alla stipula del relativo contratto.

02R0415

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 commi da 4 a 14 della legge regionale n. 4/2001 del 26 febbraio 2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 5, commi dal 4 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) che autorizza l'amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore di banche convenzionate che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto pertanto di adottare il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dall'art. 5, commi da 4 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4000 del 20 novembre 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 - commi da 4 a 14 - della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2001

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 commi da 4 a 14 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001.

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle garanzie integrative di cui all'art. 5, commi dal 4 al 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001).

2. Nel presente regolamento l'espressione:

«Fondo»: indica il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'art. 5, commi dal 4 al 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

«Mediocredito», indica il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo.

«Banca convenzionata», indica il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito;

«Garanzia integrativa», indica la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 - Titolo V delle istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999;

«Mutui fondiari», indica operazioni di credito a rimborso rateale perfezionate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

«Prima casa», indica la prima abitazione in proprietà;

«Uso residenziale», indica che l'immobile è adibito ad uso abitativo.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti richiedenti

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto da persone maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti con riferimento alla data della domanda:

a) essere residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione.

2. I soggetti titolari della domanda devono, a suo tempo risultare unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del Fondo devono essere finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.

2. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto di compravendita, della proprietà di un immobile. In tal caso, il contratto di compravendita deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisizione tra soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati, fermo restando che, al momento del rilascio della garanzia, l'immobile deve possedere i requisiti per essere abitato.

3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprietà dell'area o la titolarità del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, titolare/i della concessione ad edificare. La concessione edilizia deve risultare in capo al/i richiedente/i.

4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro (art. 69 della legge regionale n. 52/1991), di conservazione tipologica (art. 70 della legge regionale n. 52/1991) e di risanamento conservativo (art. 71 della legge regionale n. 52/1991). L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprietà dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4 tra i soggetti richiedenti la garanzia e gli esecutori dei lavori non devono sussistere rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.

Art. 4.

Forma ed entità della garanzia

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia può essere concessa in misura non superiore al 20% del valore dei beni ipotecati e solo relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80% del valore dei beni stessi. L'importo massimo della garanzia fideiussoria è di euro 30.000.

3. La fidejussione è rilasciata a primo rischio decrescente. L'importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento del mutuo.

4. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 100 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale, interessi contrattuali e di mora.

5. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del mutuo il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo.

6. La garanzia è cumulabile, sullo stesso mutuo, con eventuali altre agevolazioni richieste e/o ottenute a valere su leggi regionali o nazionali.

Art. 5.

Modalità di richiesta dell'intervento del Fondo

1. La domanda di rilascio della garanzia deve essere inoltrata al Mediocredito, dalla banca convenzionata con lo stesso ed accordataria del mutuo fondiario, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 1 e 1AN. La domanda, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dai soggetti richiedenti.

2. La domanda è inoltrata al Mediocredito dalla banca convenzionata unitamente alla comunicazione di avvenuto affidamento ai soggetti richiedenti del mutuo fondiario oggetto della garanzia; la domanda deve essere trasmessa al Mediocredito entro i quindici giorni successivi.

Art. 6.

Ammissione della domanda

1. Ad ogni domanda pervenuta, il Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda il Mediocredito comunica ai soggetti richiedenti e alla banca convenzionata, in forma scritta, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2, il numero identificativo assegnato e l'unità organizzativa competente per l'istruttoria.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo e all'immobile oggetto di intervento sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e dei relativi allegati presentati e si esprime sull'ammissibilità della domanda, che peraltro è subordinata alla disponibilità finanziaria del Fondo, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, ovvero sui motivi che hanno indotto a ritenerla inammissibile.

3. Il Mediocredito in fase di accertamento dei requisiti può richiedere ai soggetti richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria di cui al precedente comma 2 e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Mediocredito procede all'archiviazione della domanda dandone formale comunicazione scritta motivata ai soggetti richiedenti e alla banca convenzionata.

Art. 7.

Rilascio e permanenza della garanzia

1. La stipula del contratto di mutuo fondiario deve avvenire successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo di cui all'art. 6, comma 2. Il mutuo deve essere perfezionato secondo le caratteristiche specificate al successivo art. 11.

2. Entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, la banca convenzionata, utilizzando i moduli di cui agli Allegati 4 e 4AN, comunica al Mediocredito l'avvenuto perfezionamento del mutuo fondiario e richiede la concessione ed il rilascio definitivi della garanzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Mediocredito verifica la permanenza dei requisiti di ammissibilità e procede alla concessione della garanzia che si perfeziona con l'emissione della fidejussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti secondo lo schema di cui all'Allegato 5, trasmettendo entro 15 giorni l'originale del titolo alla banca convenzionata e informando contestualmente i soggetti richiedenti. Il Mediocredito può richiedere ai soggetti richiedenti e/o alla banca convenzionata, nei termini dell'istruttoria di cui al precedente comma 2 e fissando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e quant'altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della garanzia fidejussoria, la banca convenzionata conferma al Mediocredito l'avvenuta acquisizione della stessa utilizzando il modulo di cui all'Allegato 6.

5. Entro quindici giorni dall'avvenuta erogazione parziale o totale del mutuo, la banca convenzionata, mediante il modulo di cui all'Allegato 7, informa il Mediocredito sull'avvenuto utilizzo del mutuo.

Art. 8.

Estinzione della garanzia

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate del mutuo, così come previste dal piano di ammortamento contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fidejussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo senza che la banca convenzionata abbia comunicato al Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo risulta definitivamente estinta.

2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo.

Art. 9.

Obblighi del Mediocredito

1. Nel rispetto dei disposti dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. Il Mediocredito, entro 15 giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 4/2001, provvede a pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione apposito avviso ed a darne opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle Banche che ne fossero interessate la possibilità di convenzionamento di cui al precedente comma 1.

3. Il Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 10.

Obblighi della banca convenzionata

1. La valutazione del grado di solvibilità dei soggetti richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo, risulta esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o indicizzato. I tassi applicati ai mutui a tasso fisso non possono eccedere il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente alla data di perfezionamento. I mutui a tasso indicizzato devono prevedere una maggiorazione contenuta entro il limite massimo di 100 basis point rispetto al parametro preso a riferimento, tasso base, costituito dall'indicatore Euribor a 3 o 6 mesi.

Art. 11.

Caratteristiche dei mutui

1. I contratti di mutuo devono essere perfezionati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 385/1993 e la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui al successivo art. 13.

2. I mutui garantiti dalle fidejussioni rilasciate dal Fondo non possono superare il valore dei beni ipotecati, devono avere una durata compresa tra i quindici ed i trent'anni e devono essere perfezionati in Euro.

3. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro 2 anni, nel caso di interventi di acquisto, ovvero entro 3 anni nel caso di costruzione o recupero, dalla data di ricevimento, da parte dei soggetti richiedenti, della comunicazione relativa all'ammissione della domanda all'agevolazione di cui al presente regolamento. I termini suddetti possono essere prorogati o rideterminati dal Mediocredito su richiesta motivata degli interessati per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

Art. 12.

Inadempimenti

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del mutuo da parte dei soggetti debitori, la banca convenzionata comunica al Mediocredito, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il Mediocredito. La banca convenzionata trasmette periodicamente al Mediocredito, ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei soggetti debitori relativamente alle rate di mutuo insolute.

2. Nel caso in cui la banca convenzionata, tenuto conto delle previsioni contrattuali, decida per la messa in mora dei soggetti debitori, con la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, copia della lettera ingiuntiva inviata è trasmessa contestualmente al Mediocredito.

3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito ogni informazione o evento avente significato sull'andamento del rapporto di mutuo.

4. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito ogni variazione contrattuale relativa al mutuo che abbia significato nel rapporto di garanzia entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

Art. 13.

Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta l'estinzione della garanzia.

3. È ammesso il subentro solo a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, e in tali casi gli obblighi si trasferiscono al soggetto subentrante.

4. I soggetti beneficiari della garanzia sono tenuti, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, ad attestare annualmente il rispetto degli obblighi mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Art. 14.

Attivazione del Fondo

1. La banca convenzionata che intraprenda azioni esecutive a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti dei soggetti debitori, informa tempestivamente il Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo, entro quindici giorni, copia della richiesta rivolta al tribunale per l'emissione del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.

2. Trascorsi i termini previsti dall'atto di precetto, senza che i soggetti debitori abbiano saldato le loro obbligazioni, la banca convenzionata richiede al Mediocredito la liquidazione di un acconto sulla futura perdita in relazione al valore della garanzia rilasciata dal Fondo.

3. Il Mediocredito verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla banca convenzionata un acconto sulla futura perdita pari al 90% del valore residuo della garanzia.

4. A conclusione della procedura esecutiva con l'avvenuta vendita dell'immobile e l'incasso della quota di sua spettanza del valore realizzato, la banca convenzionata, entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica al Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e richiede la definitiva escussione della garanzia.

5. Il Mediocredito, tenuto conto dell'acconto già liquidato, determina l'entità dell'importo residuo spettante alla banca convenzionata, attinge alle disponibilità del Fondo e liquida l'importo alla banca convenzionata stessa. Qualora l'acconto già liquidato sia superiore alla perdita subita, la banca convenzionata, con valuta pari a quella dell'incasso di cui al comma precedente, ne restituisce l'eccedenza al Mediocredito che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

Art. 15.

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) non sia stato acquisito il benessere del Mediocredito per la proroga dei termini di utilizzo del mutuo di cui all'art. 11 - comma 3;

c) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione del Mediocredito previsto all'art. 12, commi 3 e 4;

d) la comunicazione al Mediocredito, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 12, comma 1;

e) la comunicazione al Mediocredito da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori, ovvero dell'avvio delle azioni esecutive, non sia avvenuta nei termini di cui agli articoli 12, comma 2, e 14, comma 1;

f) la perdita sia stata causata da inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della Banca convenzionata, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito;

g) inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti richiedenti così come indicati all'art. 13.

Art. 16.

Termini

1. Tutti i termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. I termini espressi in giorni sono computati come giorni di calendario.

Art. 17.

Disponibilità del Fondo

1. Il Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a cura della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a cura della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

N.B. La domanda va presentata in bollo da lire 20.000.

Allegato 1

Spazio riservato alla Banca e al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia



Spettabile

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.2.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Premesso che :

la
in data ha deliberato la concessione al/i sottoscritto/i di un mutuo fondiario, ai sensi dell'art.38 del Dlgs
385/93 di Euro per la durata di anni e finalizzato al
..... di un immobile ubicato in comune di
del valore di Euro

..... sottoscritt.
nat... a il cod. fiscale
residente in Comune di
via

E
nat... a il cod. fiscale
residente in Comune di via
.....

ai sensi dell'articolo 5 , commi dal 4 al 14 della Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4

CHIEDE/CHIEDONO

il rilascio da parte del FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE, istituito dalla citata legge,
di una garanzia fideiussoria, di natura integrativa, per l'importo di Euro, a favore della Banca ed
in relazione al mutuo di cui in premessa.

A tal fine si allega:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
2. fotocopia del documento valido di identità personale dei richiedenti;
3. fotocopia del tesserino rilasciato dal Ministero delle Finanze del codice fiscale relativo ai richiedenti.

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 (privacy) il trattamento dei dati personali da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e della Banche con esso convenzionate per il rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 5 commi dal 4 al 14 della L.R. 26.2.2001, n. 4, e degli Enti o Società che forniscono agli Stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali o gestionali.

Banca convenzionata

Soggetto/i richiedente/i

.....

.....

Allegato IAN

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno , il giorno del mese di , il/i sottoscritto/i:

1° DICHIARANTE:

Signor... (nome e cognome) ,
 nat... a (Comune) , (Prov. o Stato estero)
 , il e residente in (Comune)
 , (Prov. o Stato estero)

2° DICHIARANTE:

Signor... (nome e cognome) ,
 nat... a (Comune) , (Prov. o Stato estero)
 , il e residente in (Comune)
 , (Prov. o Stato estero)

DICHIARA/DICHIARANO

Dichiara/no:

di essere residente/i nella regione Friuli-Venezia Giulia;

di non essere proprietario/i, o nudo/i proprietario/i, di altra abitazione.

Dichiara/no, inoltre, di essere informato/i – ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996:

- che i dati personali saranno trattati dall'Amministrazione Regionale, dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e dalle Banche con esso convenzionate per le finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali;
- che i dati personali potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996;

IL 1° DICHIARANTE

IL 2° DICHIARANTE

.....

.....

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione è esente da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

Allegato 2

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Egregio Signore,
SOGGETTI RICHIEDENTI

e, p.c. Spettabile
BANCA CONVENZIONATA

Oggetto : Conferma ricevimento DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Con la presente comunichiamo di aver ricevuto in data la Vostra domanda di agevolazione per il rilascio di una garanzia fideiussoria di Euro a valere sulle disponibilità impegnabili del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la Legge N°4 del 26 febbraio 2001.

Alla domanda è stato attribuito il numero progressivo 000000.

L'Unità organizzativa del Mediocredito responsabile del procedimento è

Mediocredito
.....

Allegato 3

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Egregio Signore,
SOGGETTI RICHIEDENTI

e, p.c. Spettabile
BANCA CONVENZIONATA

Oggetto : **AMMISSIONE DOMANDA ALL'AGEVOLAZIONE**

Numero domanda : 000000

Con la presente comunichiamo che, in relazione alla domanda ricevuta in data, la stessa è ammessa all'intervento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la Legge regionale 26 febbraio 2001 N°4, che si realizzerà mediante l'emissione di una garanzia fideiussoria a favore della Banca che ci legge per conoscenza per l'importo massimo di Euro.....

Si precisa che l'erogazione a saldo del mutuo fondiario oggetto della garanzia dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di ricevimento della presente comunicazione per gli interventi finalizzati all'acquisto di immobili ed entro 3 anni per quelli relativi a interventi di costruzione o recupero.

Mediocredito

.....

Allegato 4

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Oggetto : **RICHIESTA RILASCIO GARANZIA**

Domanda N°

Intestata a

Si comunica che in data è stato perfezionato il contratto di mutuo fondiario con i soggetti suindicati, per l'importo di Euro , finalizzato al dei beni immobili ad uso residenziale ubicati in Comune di ed il cui valore cauzionale è stato determinato nella misura di Euro

Si dichiara che il contratto è stato perfezionato con testo conforme agli obblighi di contenuto previsti dalla convenzione perfezionata in data tra la scrivente Banca ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. avente per oggetto l'intervento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale - Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4.

Tenuto conto di quanto sopra, con la presente si richiede il rilascio della garanzia fideiussoria per l'importo complessivo di Euro =

Allegati:

1. piano di ammortamento del mutuo;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza di rapporti di società, coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado

Banca convenzionata

.....

Allegato 4AN

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno, il giorno del mese di, il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:

Signor.... (nome e cognome),
 nat.... a (Comune), (Prov. o Stato estero)
, il e residente in (Comune)
, (Prov. o Stato estero),
 (via, piazza, etc.) n. ;

2°DICHIARANTE:

Signor.... (nome e cognome),
 nat.... a (Comune), (Prov. o Stato estero)
, il e residente in (Comune)
, (Prov. o Stato estero),
 (via, piazza, etc.) n. ;

DICHIARA/DICHIARANO

che tra me/noi medesimo/i e i soggetti di cui mi avvalgo/liamo in tutte le fasi del presente procedimento non esiste alcun rapporto giuridico a qualunque titolo ovvero che non mi/ci avvalgo/liamo dell'opera di società, soci, coniuge, parenti o affini sino al secondo grado per la realizzazione dell'intervento per cui si chiede il finanziamento;

IL 1° DICHIARANTE

IL 2° DICHIARANTE

.....

.....

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione è esente da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72.

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 Legge regionale 26 febbraio 2001 N° 4
 amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
 Via Aquileia, 1
 33100 UDINE

Allegato 5

Spettabile

BANCA CONVENZIONATA

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che :

- con atto pubblico perfezionato in data a rogito del Notaio, registrato a, Codesta spettabile, di seguito denominata Banca, ha accordato ai Sig.ri un mutuo fondiario ai sensi dell'art.38 del Dlgs 385/93 per l'importo di Euro = (.....) di durata fino al
- in data il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.ri e valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di mutuo perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria integrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente

Tutto ciò premesso

1. Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 n°4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data repertorio n., e per esso il nato a il, in ciò abilitato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del, dichiara di prestare, come presta, a favore di codesta spettabile Banca fideiussione limitatamente all'importo di Euro = (.....) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da ai Sig.ri, nei Vostri confronti in dipendenza del succitato contratto di mutuo.
2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro = (.....), si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario sopra citato. In conseguenza di ciò la nostra obbligazione si estinguerà con l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento in scadenza al
3. Nel caso di erogazione parziale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purchè lo stesso superi l'80% del valore del bene.
4. La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data, nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data
5. I pagamenti che, in virtù della presente fideiussione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattuale.
6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.
7. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili.
8. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente fideiussione sarà competente il foro di Udine.

Firma Mediocredito

.....

Allegato 6

BANCA CONVENZIONATA**Spettabile**

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 Legge regionale 26 febbraio 2001 N°4
 amministrato da
MEDIOCREBITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
 Via Aquileia, 1
 33100 UDINE

Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto in data odierna la garanzia fideiussoria che di seguito riportiamo :

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che :

- con atto pubblico perfezionato in data a rogito del Notaio, registrato a, Codesta spettabile, di seguito denominata Banca, ha accordato ai Sig.ri un mutuo fondiario ai sensi dell'art.38 del Dlgs 385/93 per l'importo di Euro (=) di durata fino al
- in data il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, esaminata la domanda presentata dai Sig.ri e valutati il possesso dei requisiti soggettivi e la documentazione relativa al contratto di mutuo perfezionato, ha concesso l'intervento agevolato del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito denominato Fondo, per il rilascio di una garanzia fideiussoria integrativa di quella fondiaria a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente

Tutto ciò premesso

1. Il Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, istituito dalla Legge 26.2.2001 n°4, ed in base alla convenzione perfezionata con l'Amministrazione Regionale in data repertorio n., e per esso il nato a il, in ciò abilitato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del, dichiara di prestare, come presta, a favore di Codesta spettabile Banca fideiussione limitatamente all'importo di Euro (=) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da ai Sig.ri, nei Vostri confronti in dipendenza del succitato contratto di mutuo.
2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in Euro (=), si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario sopra citato. In conseguenza di ciò la nostra obbligazione si estinguerà con l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento in scadenza al
3. Nel caso di erogazione parziale, ovvero di riduzione, del mutuo il valore della garanzia sarà commisurato alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del mutuo, purchè lo stesso superi l'80% del valore del bene.
4. La presente fideiussione è regolata, per quanto non di seguito previsto, dalla convenzione, avente per oggetto le garanzie prestate dal Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, LR 4//2001, perfezionata tra il Mediocredito e Codesta spettabile Banca in data, nonché dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data
5. I pagamenti che, in virtù della presente fideiussione, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno eseguiti da quest'ultimo solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa delle garanzie reali acquisite in sede contrattuale.
6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore di codesta spettabile Banca nell'interesse del debitore.
7. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili.
8. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente fideiussione sarà competente il foro di Udine.

Firma Banca convenzionata

.....

Allegato 7

BANCA CONVENZIONATA

Spettabile

**FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE – Legge regionale 26.02.2001 N° 4
amministrato da
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A
Via Aquileia, 1
33100 UDINE**

Oggetto : COMUNICAZIONE EROGAZIONE MUTUO

Domanda N°

Intestata a

Con riferimento alla Vostra fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo fondiario di Euro
concesso da questa Banca ai soggetti suindicati, si comunica che in data è stato erogato l'importo
parziale/totale di Euro

Distinti saluti

Banca convenzionata
.....

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2001, n. 0493/Pres.

Legge regionale n. 11/2001, art. 5, comma 1. Regolamento per l'individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 «Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del comitato regionale per le comunicazione (Co.Re.Com.)», ed in particolare l'art. 5, comma 1, dove si prevede la possibilità per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e per la giunta regionale di affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi alle emittenti private individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com.;

Considerato opportuno e necessario disciplinare le modalità ed i criteri per la formazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e con l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi televisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del consiglio regionale e delle commissioni consiliari;

Atteso che ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 il Co.Re.Com. nella seduta del 3 settembre ultimo scorso, ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento citata;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale dell'11 dicembre 2001, n. 4205;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2001

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 11/2001 per l'individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 «Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del comitato regionale per le comunicazione (Co.Re.Com.)», disciplina le modalità ed i criteri per la formazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e con l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi televisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del consiglio regionale e delle commissioni consiliari.

Art. 2.

Criteri

1. Le emittenti televisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e con l'amministrazione regionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) titolarità di concessione ministeriale;
- b) fatturato di almeno L. 300.000.000 (pari ad € 154.937,06) nell'anno precedente a quello della formazione dell'elenco;
- c) trasmissione di almeno due telegiornali al giorno della durata minima di quindici minuti ognuno;
- d) disponibilità e possibilità di realizzare «format» di almeno trenta minuti, comprendenti sia interviste in studio ed in esterna che filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle lingue regionali e minoritarie;
- e) personale composto da almeno quattro dipendenti, dei quali almeno due con rapporto di lavoro giornalistico con contratti FNSI, FRT, a tempo pieno o parziale o di collaborazione, secondo le vigenti normative dell'ordine professionale;
- f) sede nel territorio regionale, oppure significativa «audience» nello stesso territorio, con copertura del segnale per almeno il 70% della popolazione del Friuli-Venezia Giulia, oppure proprietà o disponibilità in convenzione di almeno una struttura per l'informazione avente sede nel territorio regionale, con impiego di personale in conformità a quanto previsto dalla lettera e).

Art. 3.

Documentazione

1. Le emittenti televisive interessate all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1 devono presentare all'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione la domanda di inserimento corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 2;
- b) palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
- c) attestazione della disponibilità a realizzazione di «format» di almeno trenta minuti.

2. La documentazione di cui al comma 1 è inviata dalle emittenti interessate entro il 31 dicembre di ogni anno. L'elenco e la documentazione prodotta sono trasmessi al Co.Re.Com., il quale esprime il proprio parere entro il successivo 31 gennaio. L'elenco delle emittenti televisive convenzionabili è adottato con provvedimento del direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni entro quindici giorni dal ricevimento del parere del Co.Re.Com..

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione la documentazione di cui all'art. 3 deve essere presentata all'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Co.Re.Com. esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

Visto: il Presidente TONDO

02R0206

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 8.

Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti.*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 8
al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 194, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di distributori di carburanti in conformità ai principi fondamentali di cui alla normativa nazionale.

Art. 2.

Oggetto

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la presente legge disciplina:

a) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione di cui all'art. 69, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14/1999, e successive modificazioni;

b) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi dei comuni di cui all'art. 71, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14/1999, e successive modificazioni;

c) la verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti, l'attività di vigilanza sull'osservanza della normativa vigente e la funzione di indirizzo e coordinamento della Regione.

Art. 3.

Commissione consultiva

1. È istituita presso l'assessorato competente in materia di sviluppo economico ed attività produttive la commissione consultiva per gli impianti di carburanti, di seguito denominata commissione, che ha il compito di esprimere il parere in merito all'attività di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni.

2. La commissione è composta da:

a) il direttore del dipartimento regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della struttura del dipartimento di cui alla lettera a) competente in materia di carburanti, o suo delegato;

c) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI);

d) un rappresentante dell'Unione petrolifera;

e) un rappresentante delle associazioni dei concessionari privati (ASSOPETROLI);

f) un rappresentante del Consorzio Grandi Reti;

g) un rappresentante dell'Aldigas/Distragas;

b) un rappresentante della Federmetano;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della categoria dei gestori di distributori di carburanti maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB-Confesercenti, Fegica-CISL, Figisc-Ainsa-Confcommercio);

l) un rappresentante dell'industria del gas naturale.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di carburanti, di qualifica non inferiore alla categoria C, designato dal direttore del dipartimento di cui al comma 2, lettera a).

4. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti la commissione, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentati. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione purché siano nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il presidente della giunta regionale procede all'integrazione della composizione della commissione al momento della presentazione delle designazioni mancanti.

5. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, il presidente della commissione può autorizzare l'audizione di altri soggetti.

6. La commissione rimane in carica per la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

*Capo II*CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI REGIONALI

SEZIONE I

CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO, IL RINNOVO ED IL TRASFERIMENTO DI CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CARBURANTI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI E PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER I RELATIVI POTENZIAMENTI

Art. 4.

Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti sono presentate al dipartimento regionale competente in materia, corredate di:

a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per le strade - ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni ed alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

2. Alle domande devono essere inoltre uniti i seguenti documenti:

a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;

b) atto da cui risulti la disponibilità del terreno su cui verrà installato l'impianto;

c) relazione tecnica dell'impianto.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

Art. 5.

Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti

1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e c).

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 1, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio dell'autorizzazione inviandone copia al richiedente.

Art. 6.

Modifiche degli impianti

1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 5 le seguenti modifiche degli impianti di carburanti:

a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;

c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;

d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;

e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;

f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;

g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate al dipartimento regionale competente in materia, ai vigili del fuoco ed all'Ufficio tecnico di finanza (UTF) competenti per territorio, all'ENAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 22, comma 2.

3. Le modifiche di cui al presente articolo sono menzionate nel successivo provvedimento di rinnovo diciottennale della concessione.

Art. 7.

Trasferimento della concessione

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti è presentata al dipartimento regionale competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

2. La domanda deve essere corredata di:

a) dichiarazione di assenso da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/1971, e successive modificazioni;

c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui alla legge n. 55/1990, e successive modificazioni;

d) parere dell'UTF.

3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione.

Art. 8.

Rinnovo della concessione

La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al dipartimento regionale competente in materia almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda deve essere corredata di:

a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/1971 e successive modificazioni ed alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

3. Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 22, comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2 e del verbale di collaudo, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rinnovo della concessione.

Sezione II

CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Art. 9.

Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti

1. Il dipartimento regionale competente in materia ha il compito di verificare, sulla base dei dati forniti dall'UTF e dai comuni ai sensi del comma 2, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti. Tale struttura rileva, in particolare:

a) le caratteristiche strutturali della rete distributiva;

b) la variazione dei consumi;

c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e la sua rispondenza alle esigenze dei consumatori.

2. L'UTF ed i comuni, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, comunicano annualmente al dipartimento competente in materia, rispettivamente, i dati relativi all'erogato per ogni comune e quelli riferiti alla variazione del numero di impianti presenti sul territorio comunale con la relativa consistenza e superficie.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono trasmessi al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modificazioni.

Capo III

CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI

Sezione I

CRITERI GENERALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI LUNGO LA VIABILITÀ ORDINARIA

Art. 10.

Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree

1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modificazioni, gli strumenti di pianificazione comunali individuano, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 1 bis, del decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

a) delle zone e sottoposte sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, quali definite dall'art. 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;

b) della superficie utile occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di cui all'art. 11;

c) del numero massimo degli impianti di GPL di cui all'art. 12;

d) delle distanze minime tra i diversi impianti di cui all'art. 13.

Art. 11.

Superficie dei nuovi impianti

1. La superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere, di norma, inferiore a mille metri quadrati.

2. I comuni possono prevedere nei rispettivi strumenti di pianificazione superfici inferiori a mille metri quadrati e comunque non inferiori a quattrocento metri quadrati anche in considerazione della consistenza demografica e della rilevanza della strada su cui viene installato l'impianto.

Art. 12.

Numero totale degli impianti di GPL

1. Il numero totale degli impianti dotati di solo GPL o di GPL con benzina, gasolio o metano, non può superare l'otto per cento del totale degli impianti di distribuzione dei carburanti attivi e funzionanti a livello provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Distanze minime tra i diversi impianti

1. Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.

2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l'impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito della Regione:

a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale più breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia;

b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di un chilometro e meno nel percorso stradale più breve;

c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;

d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque chilometri nel percorso stradale più breve.

3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l'impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione:

a) nei comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti, la distanza minima di dieci chilometri nel percorso stradale più breve;

b) nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimila e trentamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;

c) nei comuni con popolazione residente compresa tra trentamila e sessantamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;

d) nei comuni con popolazione residente superiore a sessantamila abitanti, la distanza minima di quattro chilometri nel percorso stradale più breve;

e) nel comune di Roma, per la sola area del centro abitato, la distanza minima di novecento metri nel percorso stradale più breve e milleottocento metri nella stessa direttrice di marcia.

4. Per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonché per l'impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell'ambito della Regione:

a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;

b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di otto chilometri, nel percorso stradale più breve;

c) nel comune di Roma, fuori dal centro abitato, la distanza minima di sette chilometri nel percorso stradale più breve.

5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalità:

a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 3, comma 8, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;

c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all'impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;

d) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3 e 4;

e) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l'impianto stesso ubicato sulla medesima strada.

Art. 14.

Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici

1. Per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di energie o di carburanti alternativi ed ecologici a basso indice di inquinamento, del tipo olio di colza o altri, o per il potenziamento di impianti esistenti con tali prodotti, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.

Sezione II

CRITERI GENERALI PER IL COORDINAMENTO DA PARTE DEI COMUNI
DEGLI ORARI DI SERVIZIO E DELLE TURNAZIONI

Art. 15.

Orario feriale

1. Per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l'orario minimo settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore.

2. Nel rispetto della previsione di cui al comma 1, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale nei giorni feriali, salvo possibili turnazioni: durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta; durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

3. L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il primo ottobre.

Art. 16.

Orario festivo

1. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l'apertura del venticinque per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la percentuale suddetta può essere elevata al trentatré per cento o al cinquanta per cento.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la loro attività nelle giornate di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

3. I comuni ove siano funzionanti almeno due impianti assicurano turni di apertura il sabato pomeriggio o in altro giorno della settimana, nella percentuale del cinquanta per cento degli impianti medesimi.

4. Per gli impianti che effettuano turni di cui al comma 3 non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.

5. L'effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori interessati, nonché dall'esigenza di assicurare, in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie lungo le principali direttrici viarie.

Art. 17.

Servizio notturno

1. Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale deve iniziare alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e deve terminare in concomitanza con, l'apertura antimeridiana.

2. Al servizio notturno deve essere autorizzato un numero di impianti non superiore al quattro per cento a livello provinciale, a condizione che gli impianti siano dotati di servizi per l'assistenza all'automobile ed all'automobilista, nonché di un adeguato parcheggio.

3. Qualora vengano presentate più richieste per impianti con uguali caratteristiche, il comune rilascia le autorizzazioni disponendo turni di rotazione periodica

Art. 18.

Ferie

1. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dai comuni, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, sulla base di domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, emanano un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Art. 19.

Apparecchiature self-service

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati «self-service prepagamento», devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.

2. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari previsti per gli impianti con assistenza di personale.

Art. 20.

Deroghe

1. I comuni, su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, possono consentire deroghe, sia all'orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti:

a) qualora nell'ambito del territorio comunale sia presente un solo impianto e venga riconosciuta la necessità di fare fronte ad esigenze locali;

b) se l'impianto è situato in località di particolare interesse turistico al fine di permettere il rifornimento nei periodi di maggiore afflusso, per un massimo di quattro mesi nell'anno solare;

c) in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.

2. Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

Sezione III

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

Art. 21.

Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modificazioni, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13. nonché di quelli di cui alla sezione II del presente Capo.

2. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Capo IV

VERIFICA SULL'IDONEITÀ TECNICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA REGIONE

Art. 22.

Verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti

1. In caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché in caso di rinnovo della concessione, di potenziamento e di modifica degli impianti stessi, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, si deve procedere al collaudo. Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi.

2. Il collaudo di cui al comma 1 è effettuato mediante un'apposita commissione, costituita dall'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ed è composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei provvedimenti di concessione o autorizzazione. Devono, comunque, fare parte delle commissioni di collaudo, oltre al rappresentante dell'ente competente, che svolge funzioni di presidente, un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. La commissione verifica l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.

4. Al collaudo assiste un rappresentante del titolare della concessione o dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo stesso.

5. Il verbale di collaudo è trasmesso all'autorità competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione per i provvedimenti conseguenti.

6. Le modifiche elencate all'art. 6, comma 1, concernenti gli impianti installati lungo la viabilità ordinaria sono soggetti soltanto al sopralluogo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, che determina la congruità con il parere precedentemente espresso in sede di esame del progetto.

Art. 23.

Attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e, per quanto ivi non previsto, nella normativa nazionale vigente in materia, da parte dei titolari della concessione o dell'autorizzazione relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, spetta alla Regione ed ai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 24.

Funzione di indirizzo e coordinamento della Regione

1. La Regione svolge la funzione di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei comuni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/1999, e successive modificazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Poteri sostitutivi della Regione

1. In caso di mancata individuazione da parte dei comuni, ai sensi dell'art. 10 della presente legge, dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di carburanti lungo la viabilità ordinaria, la Regione provvede in via sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modificazioni.

2. Ai fini da cui al comma 1, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree di localizzazione degli

impianti di carburanti che i comuni inadempienti sono tenuti ad applicare fino a quando non avranno ottemperato alla disposizione di cui all'art. 10.

Art. 26.

Piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti

1. I comuni che, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1994, n. 62, si sono dotati di piani di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti adeguano gli stessi piani alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ne inviano copia al competente dipartimento regionale.

2. I comuni che si sono dotati di piani di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 32/1998 devono uniformarsi alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ne inviano copia al dipartimento regionale competente per materia.

3. I comuni sprovvisti del piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti devono redigerlo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presente le indicazioni ivi contenute.

4. In caso di inosservanza del termine di cui a commi 1, 2 e 3, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 27

Norma transitoria

1. Le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data per renderle conformi alle disposizioni della legge stessa.

2. Alle domande di cui al comma 1 presentate entro il 30 giugno 2000 si applicano, ove più favorevoli per i richiedenti, le distanze minime previste dalle norme vigenti al momento della presentazione delle domande stesse.

Art. 28.

Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 32/1998, e successive modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, nonché, ove con questi non incompatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/1971, e successive modificazioni.

Art. 29

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 24 novembre 1994, n. 62.

Art. 30.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 aprile 2001

STORACE

Il Visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 marzo 2001.

02R0335

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 9.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999 della Regione Lazio.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 9 giugno 2001)

(Omissis).

02R0336

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2001, n. 10.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel S.O. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 19 maggio 2001)

(Omissis).

02R0337

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2001, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel S.O. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 19 maggio 2001)

(Omissis).

02R0338

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 3.

«Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 9 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1693 dell'11 dicembre 2000 e successiva di chiarimenti n. 83 del 13 febbraio 2001, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento relativo alla «disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture dirigenziali e delle prestazioni dei dirigenti regionali»;

Vista la decisione assunta dalla commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 26 febbraio 2001, n. 272;

Visti gli articoli 39 e seguenti dello statuto regionale;

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, recante «norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale», e specificamente l'art. 21, relativo al nucleo di valutazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 1999, n. 7, le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione nonché le attività per la verifica dei risultati della gestione della struttura operativa regionale e delle prestazioni dei dirigenti.

Art. 2.

Moduli organizzativi

1. All'attuazione dei compiti di cui all'art. 1 concorrono, nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente regolamento, il nucleo di valutazione nonché la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'area di coordinamento della «giunta regionale», unitamente alle corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna area di coordinamento (indicate d'ora in poi come strutture preposte al controllo interno di gestione).

2. Il nucleo ha sede presso la presidenza della giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica.

TITOLO I

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 3.

Attribuzioni

1. Il nucleo ha il compito di esprimere agli organi di direzione politica della regione la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dalle strutture dirigenziali, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione, alle irregolarità eventualmente riscontrate ed ai possibili rimedi. Riferisce inoltre su aspetti di particolare criticità ed eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica.

2. Compete al nucleo di valutazione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Annualmente il nucleo di valutazione elabora un rapporto di gestione da trasmettere al presidente della giunta regionale.

4. Competono, altresì, tutte le altre procedure alle disposizioni normative o contrattuali attribuite ai nuclei di valutazione.

Art. 4.

Composizione e nomina

1. Il nucleo di valutazione è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, esterni all'amministrazione regionale.

2. Gli esperti possono essere individuati anche mediante convenzione con ditte o società specializzate.

3. È nominato con deliberazione della giunta regionale, assunta di concerto con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e rimane in carica per un periodo di tre anni, salvo rinnovo.

4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il nucleo opera in regime di *prorogatio*, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

5. In caso di dimissioni di un componente la giunta regionale procede, di concerto con l'ufficio di presidenza del consiglio, alla sostituzione per l'ulteriore periodo in cui il nucleo resta in carica.

6. In caso di dimissioni di due componenti o dell'intero nucleo di valutazione, la giunta procede a rinnovare il nucleo secondo le procedure di cui al precedente punto 3 e fermo restando quanto disposto dal punto 5.

7. Le dimissioni vanno inoltrate al presidente della giunta regionale ed al nucleo di valutazione.

8. La nomina a componente del nucleo è incompatibile con altri incarichi che confliggano, con il ruolo e le attribuzioni del nucleo, da parte dell'amministrazione regionale.

9. Ai componenti del nucleo è corrisposta una indennità di funzione e diaria pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai consiglieri della Regione Puglia, da erogarsi trimestralmente.

10. In aggiunta alla indennità sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle attività e commisurate a quelle previste per i consiglieri regionali (sulla base delle vigenti tabelle ACI).

Art. 5.

Funzionamento del nucleo

1. Durante la prima riunione, i componenti nominano il coordinatore del nucleo, al quale spetta, d'intesa con i componenti del nucleo il compito di fissare le date delle riunioni del nucleo, formulare l'ordine del giorno delle sedute, convocare i componenti, coordinare i lavori, curare i rapporti con gli organi di direzione politica, con la dirigenza regionale e con le strutture preposte al controllo interno di gestione, sovrintendere e dirigere le attività affidate alla struttura di supporto di cui al successivo art. 15.

2. Ordinariamente il nucleo si riunisce in due sessioni: autunnale e primaverile.

Nella sessione autunnale determina annualmente, anche su indicazione della giunta, i parametri di riferimento del controllo, nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti nel compilare e fornire le relazioni annuali.

Elabora, inoltre, il rapporto di gestione, relativo all'anno precedente da inviare al presidente della giunta perché lo illustri al consiglio regionale in sede di discussione del documento di bilancio.

Nella sessione primaverile, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai dirigenti coordinatori di area e, per l'area del consiglio, dall'ufficio di presidenza del consiglio, per il tramite della giunta regionale, procede ad esaminare l'attività di ogni dirigente e a trasmettere i risultati alla giunta regionale.

3. Il nucleo si riunisce, altresì:

su richiesta della giunta regionale;

per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva e integrativa con i vincoli di bilancio;

ogni qualvolta i componenti del nucleo lo ritengano necessario.

4. Le decisioni del nucleo sono valide con la presenza di due componenti.

5. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore del nucleo, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 6.

Rapporti con la dirigenza regionale

1. I dirigenti regionali annualmente collaborano con il nucleo all'individuazione dei parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a collaborare con il nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili.

2. Il nucleo, indipendentemente dal metodo assunto per la formulazione della propria valutazione, deve garantire l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e comunque per iscritto, delle valutazioni del dirigente responsabile del conseguimento del risultato. La relazione finale, di cui al successivo art. 13 deve dare conto delle eventuali discordanti valutazioni.

3. I dirigenti regionali sono tenuti a riferire al nucleo, se richiesto, oralmente o per iscritto, nei termini temporali assegnati dal nucleo stesso, alle richieste di documentazioni ed informazioni che il nucleo riterrà necessarie allo svolgimento della propria attività.

Art. 7.

Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di gestione

1. Al fine di verificare la comparazione dei costi e dei rendimenti, la struttura di raccordo e monitoraggio dell'area della giunta regionale, trasmette al nucleo di valutazione tutti gli atti, studi ed analisi afferenti la gestione delle risorse umane e strumentali e il controllo di gestione.

Con cadenza trimestrale, trasmette altresì, l'evoluzione della spesa regionale, con specifico riferimento ai capitoli del bilancio di previsione regionale.

Il nucleo può altresì, d'intesa con il presidente della giunta regionale, individuare le strutture di raccordo e monitoraggio ed i conseguenti strumenti ed attività di controllo, di valutazione e di gestione necessari alla propria attività.

2. Il nucleo di valutazione può richiedere alla struttura di raccordo e monitoraggio dell'area della giunta regionale ed alla struttura di cui all'ultimo capoverso del comma 1, documenti formali adottati

dalla giunta regionale e dai dirigenti regionali, nonché elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa, sia in modo sintetico che analitico.

3. I coordinatori di area devono trasmettere al nucleo di valutazione, prima dell'approvazione della legge di bilancio, le proposte di previsione afferenti i capitoli di competenza.

Devono, altresì, trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei capitoli di competenza, contenente la richiesta, l'ammontare iscritto in bilancio, la somma impegnata e quella liquidata.

4. Il nucleo di valutazione può richiedere alle strutture di monitoraggio delle singole aree elementi conoscitivi ed integrativi, utili per la propria attività, anche in ordine all'andamento della spesa.

Art. 8.

Ulteriori rapporti

1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che delle relazioni annuali dei dirigenti, il nucleo si avvale:

di relazioni e/o di comunicazioni trasmesse dalla R.S.U. e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo integrativo decentrato;

di note dei componenti gli organi di direzione politica;

di note degli organismi bilaterali, amministrazione - OO.SS., costituiti ai sensi del contratto collettivo nazionale vigente.

2. Il nucleo, inoltre:

ha accesso ai documenti amministrativi;

può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici;

può richiedere relazioni integrative;

può procedere ad audizioni informative, anche in contraddittorio;

può effettuare indagini conoscitive, anche su richiesta della giunta regionale.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Art. 9.

Gli elementi di riferimento per la valutazione

1. Il nucleo assume, quali elementi di riferimento della valutazione:

i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;

la dimensione e la qualità dei referenti e dei destinatari interni ed esterni, dell'attività della struttura;

i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali, coordinati, per le strutture funzionali alle aree, dai responsabili di queste ultime;

il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture dirigenziali;

il bilancio delle risorse finanziarie, articolato per capitoli, assegnate alle strutture dirigenziali.

I procedimenti amministrativi e le disposizioni di legge e regolamentari rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241:

il carico di lavoro delle distinte strutture dirigenziali;

la relazione intermedia ed altre eventuali in itinere che ciascun dirigente ritenga di trasmettere al dirigente della struttura sovraordinata in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli che ostacolano il loro regolare conseguimento, copia delle quali è inoltrata per conoscenza al nucleo di valutazione;

le relazioni annuali dei singoli dirigenti di settore e dei coordinatori di area previste dai commi 4 e 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 7/1997;

gli elaborati del monitoraggio eseguito delle strutture preposte al controllo interno di gestione.

2. Gli elementi di cui al precedente comma sono raccolti, anche con l'ausilio di sistemi informatici, dalle strutture preposte al controllo interno di gestione, ai fini della costituzione e dell'alimentazione del dossier di valutazione.

3. La valutazione ha ad oggetto esclusivamente l'attività inerente l'esercizio di riferimento.

Art. 10.

Gli elementi qualificativi dei risultati

1. Sono considerati elementi fondamentali per la rilevazione del risultato i parametri di valutazione, le quantità o gli indicatori di qualità riferiti agli obiettivi programmati, nonché l'eventuale coefficiente correttivo di tolleranza ai fini della registrazione di conseguimento del risultato. Tale coefficiente correttivo è predeterminato dal nucleo in base alla considerazione delle condizioni obiettive nelle quali la singola struttura organizzativa è tenuta a perseguire il risultato atteso.

Art. 11.

Valutazione della prestazione dirigenziale

1. Il nucleo, oltre a determinare il grado di conseguimento dei risultati, formula la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti, anche con riferimento a specifici istituti contrattuali. Nell'attuazione di tale compito può avvalersi della collaborazione dei coordinatori di area.

2. Per la valutazione della prestazione dirigenziale, il nucleo assume a riferimento, tra gli altri eventuali, i seguenti fattori:

capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune innovazioni tecnologiche e procedurali, con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;

capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati;

contributo all'integrazione tra diversi settori e uffici e capacità di adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi od emergenze od a processi di cambiamento organizzativo.

Art. 12.

La relazione dei dirigenti

1. I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 7/1997, sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della struttura rispettivamente sovraordinata, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge medesima. Per consentire l'adempimento del responsabile del settore, il dirigente di ufficio o di posizione di studio e ricerca o di altra articolazione organizzativa del settore trasmette la propria relazione entro il 20 gennaio.

Il nucleo di valutazione, per straordinarie esigenze organizzative, può anticipare, dandone congruo termine di avviso ai dirigenti, la data di trasmissione della relazione.

2. La relazione annuale di cui al primo comma è redatta al fine di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento dei risultati, secondo il punto di vista del dirigente.

3. Le strutture preposte al controllo interno di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal nucleo di valutazione, definiscono gli schemi di riferimento per l'elaborazione delle relazioni, che sono diffusi contestualmente alla modulistica per la verifica dei piani di lavoro.

4. Le relazioni dei coordinatori delle aree sono trasmesse direttamente, nei termini di legge, al nucleo di valutazione tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati e/o funzioni istituzionali con nomina del consiglio regionale sono rimesse al competente coordinatore dell'area del consiglio regionale, per il successivo inoltro al nucleo; le relazioni dei dirigenti responsabili degli enti strumentali della Regione o dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati con nomina della giunta regionale o dei singoli componenti la giunta, sono rimesse al coordinatore dell'area secondo la materia di competenza, per il successivo inoltro al nucleo. Alla scadenza dei termini le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione dell'avvenuto adempimento agli organi di direzione politica ed al nucleo di valutazione.

5. Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono portate a conoscenza, a cura dei dirigenti estensori, di tutto il personale rispettivamente interessato, di norma mediante apposita conferenza.

Art. 13.

Le valutazioni del nucleo

1. Il nucleo di valutazione esprime mediante una relazione intermedia, da redigere entro il 31 luglio, proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.

2. Il documento di valutazione finale o «rapporto di gestione» si articola in una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa, e in un allegato contenente la valutazione dei risultati e la valutazione della prestazione dirigenziale. Il rapporto di gestione è trasmesso al presidente della giunta per la successiva illustrazione al consiglio regionale.

3. L'allegato contenente le valutazioni specifiche è trasmesso alla giunta regionale e, per le parti di competenza, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Copia della valutazione della prestazione dirigenziale è inserita nel relativo fascicolo personale a cura della competente area ed è comunicata in via riservata a ciascun dirigente.

4. La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita ai fini esclusivi del presente regolamento e non può essere utilizzata per altri scopi.

Art. 14.

Procedure, modalità e tempi

1. Le strutture preposte al controllo interno di gestione ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione della proposta di bilancio di previsione, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

2. Le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione al nucleo di valutazione del quadro dei risultati pervenuti e, sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal nucleo medesimo, effettuano una verifica preliminare degli elaborati.

3. Entro il 31 marzo il nucleo dà comunicazioni preventive, agli organi di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di struttura, dei risultati definiti, corredati della indicazione dei parametri e dei criteri di valutazione. Tale comunicazione è effettuata tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Gli organi di direzione politica con proprio provvedimento possono accogliere la proposta di trenta giorni su motivata richiesta del nucleo di valutazione.

4. Nel corso dell'anno, con analogo procedimento, si provvede alle eventuali modifiche ed integrazioni.

5. Le attività gestionali dei dirigenti sono rilevate in via ordinaria dalle informazioni contenute negli atti dirigenziali formalmente adottati e negli atti proposti all'approvazione degli organi. In presenza di risultati la cui natura non prevede formale definizione di provvedimenti è disposto apposito accertamento da parte delle strutture preposte al controllo interno di gestione su indicazione del nucleo di valutazione.

6. Le strutture preposte al controllo di gestione si attivano nei confronti delle diverse strutture dirigenziali per il miglioramento della qualità delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica relazione sulle procedure indicate dal presente articolo, anche al fine di approvare eventuali modifiche al presente regolamento.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti vigenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, contenute nell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza e nell'art. 21 della legge regionale n. 7/1997, in quanto compatibili.

8. Il nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 7/1997, d'intesa con il presidente della giunta regionale, altre procedure, modalità e tempi per la valutazione.

Art. 15.

Struttura di supporto

1. Il nucleo di valutazione si avvale della segreteria tecnica, comprendente un adeguato contingente di personale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, per il disbrigo dei seguenti affari:

a) cura la tenuta degli atti relativi alle nomine dei singoli componenti il nucleo di valutazione e attivazione del procedimento di rinnovo delle nomine stesse con la predisposizione di apposito schema di provvedimento, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale;

b) verifica le condizioni di eleggibilità e della sussistenza di cause di incompatibilità in relazione alle nomine dei componenti del nucleo;

c) cura la raccolta e la tenuta dei verbali originali del nucleo di valutazione;

d) cura la tenuta della relazione intermedia elaborata dal nucleo di valutazione e di quella finale o «rapporto di gestione» di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 14, ivi compresi gli allegati contenenti la valutazione dei risultati e delle prestazioni di ciascun dirigente;

e) provvede alla esecuzione dei deliberati del nucleo notificando copia delle decisioni ai dirigenti delle strutture interessate;

f) rilascia, sulla base di apposita e motivata richiesta, la copia conforme all'originale, dei verbali del nucleo o di stralci di essi;

g) cura la diramazione delle convocazioni del nucleo di valutazione;

h) procede alla convocazione dei dirigenti e del personale regionale sulla base delle disposizioni impartite dal nucleo;

i) verifica la conferenza tra la documentazione richiesta dal nucleo e quella trasmessa dai dirigenti e ne chiede eventualmente l'integrazione;

j) cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richieste dal nucleo compulsando anche i dirigenti delle strutture interessate;

k) provvede ad assistere il nucleo relativamente agli affari inerenti i compensi e il rimborso delle spese dovute ai singoli componenti predisponendo tutti gli atti necessari. A questo fine predispone annualmente uno schema rappresentativo della spesa presunta;

l) cura la diramazione delle convocazioni del nucleo;

m) cura la diramazione delle convocazioni dei dirigenti;

n) provvede alla verifica di competenza tra la documentazione richiesta e trasmessa dai dirigenti inerenti le attività del nucleo;

o) cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richieste dal nucleo compulsando anche i dirigenti delle strutture interessate ed in fusione dei parametri e dei criteri di valutazione approvati dalla giunta regionale su proposta del nucleo di valutazione.

2. Il responsabile della segreteria tecnica partecipa alle sedute del nucleo di valutazione con funzioni di segretario verbalizzante e in tale veste sottoscrive i relativi verbali.

Il personale assegnato alla segreteria tecnica dipende funzionalmente dal nucleo di valutazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, il nucleo di valutazione è nominato, per i cicli di valutazione relativi agli esercizi 1999, 2000 e 2001, entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

2. Per il ciclo di valutazione relativo all'esercizio 1999 e 2000 si applicano le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili con la data di costituzione del nucleo di valutazione.

3. Fino alla istituzione delle aree di coordinamento ed alla nomina dei dirigenti coordinatori, le funzioni e competenze previste dal presente regolamento per i dirigenti coordinatori di area, sono attribuite ai dirigenti di settore.

4. Fino alla istituzione della struttura di raccordo e monitoraggio dell'area di coordinamento della giunta regionale e delle corrispondenti strutture strumentali di ciascuna area di coordinamento, le competenze e funzioni previste sono assolte per quanto compatibili, dai settori.

5. Il nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 7/1997, d'intesa con il presidente della giunta regionale, altri strumenti propedeutici alla valutazione, richiedendo agli uffici ed ai dirigenti gli atti, i documenti e gli indicatori che ritengano utili per la redazione delle valutazioni affidate.

Art. 17.

Esclusioni

1. Il provvedimento di valutazione disciplinato dal presente regolamento non si applica ai dirigenti regionali in aspettativa, fuori ruolo o comandati presso altri enti od amministrazioni.

Art. 18.

Dirigenti cessati dal servizio durante il ciclo di valutazione

1. Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la relazione di cui all'art. 12 del presente regolamento trenta giorni prima della data di cessazione.

2. Per i casi di cui al precedente comma, il nucleo formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.

3. I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel corso del ciclo di valutazione sono consegnati agli stessi dai coordinatori, giusta comunicazione al nucleo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2001

FITTO

02R0184

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 15.

Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria.

(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria con la presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'art. 56 dello statuto regionale, per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell'artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, tradizionali e di servizio, disciplina:

- a) gli interventi nel settore dell'artigiano artistico e tradizionale;
- b) gli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici;
- c) la formazione professionale e l'occupazione nel comparto.

TITOLO I

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare la vocazione artistica dell'artigianato calabrese e di salvaguardare il patrimonio tradizionale e culturale:

a) istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane ad alto contenuto artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione;

b) promuove la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero della produzione di serie limitata e predeterminata;

c) favorisce la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Per l'attuazione dei fini di cui al primo comma del presente articolo, la Regione persegue:

- a) la qualificazione stilistica dei prodotti attraverso l'assegnazione del contrassegno di origine e qualità;
- b) l'acquisizione di una propria immagine sui mercati;
- c) la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale.

3. La Regione Calabria sostiene, altresì, l'artigianato di «nicchia» mediante:

- a) l'istituzione di un elenco in cui vengono registrati e catalogati i processi produttivi di particolare interesse storico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa;
- b) il ripristino e il mantenimento delle strutture e attrezzature utilizzate;
- c) il sostegno dei redditi degli addetti ai lavori;
- d) la promozione e la valorizzazione delle produzioni ottenute;
- e) la diffusione e la divulgazione didattica mediante apposite pubblicazioni.

Art. 3.

Settori tutelati e individuazione delle lavorazioni artistiche

1. I settori dell'artigianato artistico individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano, dell'oreficeria e tutte le altre lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie. Sono, altresì oggetto della presente legge i settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964 n. 537 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. La giunta regionale, su proposta e previo parere del comitato, di cui al successivo art. 9, individua, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della presente legge, nell'ambito dei settori di cui al primo comma del presente articolo, le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno d'origine, definendo altresì le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione alle quali devono attenersi le aziende singole e associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati dal contrassegno di origine previsto dall'art. 2.

3. Possono, altresì, essere individuati dal consiglio regionale, previa proposta del comitato di cui al successivo art. 9, altri settori rispetto a quelli previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Bottega-scuola

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dal comitato di cui all'art. 9, su indicazione delle commissioni provinciali per l'artigianato, e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

Art. 5.

Maestro artigiano

1. L'attestato di maestro artigiano è attribuito dal comitato di cui all'art. 9 su indicazione delle commissioni provinciali per l'artigianato, al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

- a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;
- b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;
- c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

3. Le commissioni provinciali per l'artigianato nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

Art. 6.

Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità

1. Il contrassegno di origine e qualità, di cui all'art. 2, lettera a) della presente legge, porta la dicitura «Regione Calabria» seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come «artistica» e completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.

2. La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dalla giunta regionale, previa proposta del comitato di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità - Vigilanza

1. Le aziende artigiane interessate, singole o associate, inoltrano domanda al comitato di cui al successivo art. 9 che ha sede presso la commissione regionale per l'artigianato, allegando alla stessa:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione che possa confermare quanto contenuto nella relazione stessa, riguardante:

1) le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti;

2) le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

2. I richiedenti sono inoltre tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande, che deve essere fatta entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. L'uso del contrassegno è concesso con decreto della giunta regionale su proposta del comitato di cui all'art. 9, il relativo decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

4. L'attività di verifica e di vigilanza sull'osservanza dei disciplinari di produzione e della rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, compete alle commissioni provinciali dell'artigianato, che propongono al comitato regionale, di cui all'art. 9, che adotta i provvedimenti consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni e propone, nei casi più gravi, alla giunta regionale, la revoca del decreto di utilizzo del contrassegno di cui all'art. 7, comma 3.

5. Ogni sei mesi la commissione regionale per l'artigianato relazione su dette attività al comitato, di cui all'art. 9.

6. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinate dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

Art. 8.

Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico

1. Successivamente al decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, l'impresa artigiana viene iscritta nell'albo regionale speciale delle imprese artigiane, tenuto dal comitato regionale di cui al successivo art. 9, operanti nel settore dell'artigianato artistico, l'iscrizione viene deliberata dal comitato di cui al successivo art. 9 e solo le imprese iscritte all'albo possono avvalersi del contrassegno di origine e qualità.

2. Qualora all'impresa, venisse revocato l'utilizzo del contrassegno di origine e qualità dalla giunta regionale, previa proposta del Comitato, per decadenza dei requisiti di ammissibilità, automaticamente l'impresa viene cancellata dall'albo speciale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Istituzione e compiti del comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale

1. È istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale il quale entro sei mesi dalla sua costituzione:

a) propone alla giunta regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge, all'art. 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredata la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 7;

b) iscrive, aggiorna e tiene l'albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico;

c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;

d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

e) propone al consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al terzo comma del precedente art. 3;

f) vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla giunta regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14, fatte salve, in materia le norme del codice penale;

g) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

h) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:

h.1) la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

h.2) l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

h.3) l'elencazione dei materiali impegnati;

h.4) la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell'uso dei materiali;

h.5) il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;

h.6) il regolamento d'uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.

2. Per l'attuazione del punto a) del presente articolo il comitato può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

3. Il comitato è così composto:

a) da un esperto in discipline artistiche e architettoniche, diritto o scienze amministrative designato dalla giunta regionale che lo presiede;

b) da un esperto designato dall'unione regionale delle Camere di commercio;

c) da tre esperti designati rispettivamente dalle università della Calabria, fra i docenti universitari di storia dell'arte e di discipline artistiche e architettoniche, di diritto e scienze amministrative;

d) dal presidente della commissione regionale per l'artigianato;

e) da quattro esperti designati dalle organizzazioni artigiane, - maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale del profilo funzionale di ottavo livello, nominato con decreto del direttore generale del dipartimento industria commercio e artigianato.

5. Il comitato potrà avvalersi della collaborazione degli uffici della CRA, per le funzioni di supporto amministrativo.

6. Il comitato dura in carica cinque anni. Ai componenti del comitato è attribuito un gettone di presenza pari a Euro 154,94 per seduta, oltre al rimborso spese di viaggio per i residenti fuori sede.

TITOLO II

INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE L'INSEDIAMENTO IN AREE ATTREZZATE E NEI CENTRI STORICI

Art. 10.

Obiettivi

1. Nell'ambito degli obiettivi prefissati dall'art. 1 della presente legge, primo comma, lettera b), l'assessorato all'urbanistica, nel quadro delle politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, definite nel piano urbanistico territoriale regionale e da attuare da parte dei comuni con i piani regolatori generali, sono favo-

riti gli insediamenti dell'artigianato artistico e tradizionale all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici.

2. Gli incentivi, di cui al presente titolo, vengono disposti tenuto conto delle corrispondenti misure eventualmente previste dalle norme regionali in materia di assetto del territorio.

Art. 11.

Interventi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 10 della presente legge, la Regione istituisce un fondo la cui gestione è delegata alle amministrazioni provinciali, con il quale sono finanziati annualmente programmi, presentati alle amministrazioni provinciali, dai soggetti individuati al successivo comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno, per:

a) la realizzazione di centri integrati per l'artigianato produttivo e di servizio;

b) il mantenimento o il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, con particolare riferimento a progetti di recupero, anche integrati, di contenitori dismessi, pubblici o privati;

c) la qualificazione, la razionalizzazione e il completamento delle aree per gli insediamenti artigiani previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, con particolare riferimento alla realizzazione primaria e secondaria e di opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi secondo la normativa nazionale vigente in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 della presente legge vengono realizzati:

a) direttamente dai comuni, singoli o associati o consorziati;

b) dai comuni con il concorso delle imprese singole, associate o consorziate;

c) direttamente da imprese singole, associate o consorziate.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c) sono tenuti a rendicontare ai comuni interessati della corretta attuazione delle opere ammesse a finanziamento.

4. Il fondo è utilizzato:

a) quale fondo di rotazione per finanziamenti a tasso zero della durata massima di tre anni;

b) per l'azzeramento degli interessi sui mutui accesi dai comuni o dagli altri soggetti indicati dal comma 2, fino ad un massimo di cinque anni.

5. Il fondo è alimentato, oltre che dalle dotazioni annuali della Regione, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle rate relative al suo utilizzo quale fondo di rotazione.

6. Il fondo è ripartito nelle cinque provincie proporzionalmente al numero degli iscritti alla categoria artigiani, salvo variazioni adottate con delibere di giunta regionale sulla base di motivate esigenze poste dalle amministrazioni provinciali, qualora i soggetti, di cui al comma 2, non presentino, in una o più provincie, i programmi entro il termine fissato dal comma 1.

7. La ripartizione e l'assegnazione dei fondi viene deliberata entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

TITOLO III

FORMAZIONE PROFESSIONALE E OCCUPAZIONE DEL COMPARTO

Art. 12.

Finalità e tipologia degli interventi

1. La Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.

2. Il consiglio regionale definisce, nell'ambito dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposte, ai sensi della normativa regionale vigente nel settore della formazione, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base delle richieste effettuate e sulla base degli elementi forniti dalle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

3. La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.

5. Nello stesso piano sono previste, altresì attività formative in materia di esportazioni e interventi speciali a sostegno dell'artigianato tradizionale e artistico.

Art. 13.

Modalità di svolgimento dell'attività formativa

1. La Regione favorisce la formazione nel settore, anche attraverso il metodo dell'alternanza scuola-lavoro, utilizzando, con apposite convenzioni, aziende o botteghe-scuola in possesso dei necessari requisiti preventivamente accertati e riconosciuti dagli enti delegatari in materia di formazione professionale.

2. Nei piani pluriennali e nei programmi annuali, di cui all'art. 12, comma 2, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e di formazione-lavoro ed alla bottega-scuola.

3. Con apposito regolamento regionale, saranno disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola, il regolamento viene approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta congiunta degli Assessori alla formazione professionale e all'artigianato, scaduto tale termine il presidente della giunta regionale, nomina un commissario ad acta, che deve provvedere entro trenta giorni dalla nomina.

4. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane, attraverso l'attività formativa, di cui al comma 2 del presente articolo, di soggetti appartenenti alle categorie protette.

Art. 14.

Incentivi per le attività formative

1. La misura dei corrispettivi dovuti alle imprese artigiane per le attività formative svolte presso le stesse è determinata dal piano pluriennale e dal programma annuale di formazione professionale.

2. L'entità dell'onere relativo alle attività formative riguardanti il settore dell'artigianato è definito nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'art. 12 della presente legge e del piano annuale della Regione.

Art. 15.

Incentivi per la costituzione e l'ampliamento di imprese artigiane.

Incentivi all'occupazione

1. La Regione Calabria al fine di creare nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale nel campo della tutela e della valorizzazione dell'artigianato calabrese concede agevolazioni per la realizzazione di progetti imprenditoriali a coloro che hanno svolto attività formativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della presente legge.

2. I destinatari degli interventi, di cui al comma precedente sono:

a) le imprese costituite sia sotto forma individuale che sotto forma societaria;

b) le imprese familiari e le cessioni di aziende, nel cui ambito uno o più soggetti hanno svolto l'attività formativa così come previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Possono, altresì, ampliare l'attività produttiva e usufruire dei benefici del presente articolo le imprese artigiane che hanno come obiettivo l'ampliamento della base occupazionale attraverso l'assunzione di soggetti che hanno svolto l'attività formativa così come indicato dal comma 1 del presente articolo.

4. La Regione Calabria, inoltre, per favorire l'occupazione nell'artigianato artistico e tradizionale, può concedere, un contributo pari al 40 per cento del costo della prima annualità per i contratti di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato, nonché per il riallineamento contributivo di contratti in essere anche in forma atipica.

5. La Regione Calabria concede, altresì, un contributo in conto capitale, ai soggetti di cui alla presente legge, per l'azzeramento degli interessi su mutui contratti, da non più di due anni, per lo svolgimento dell'attività artigiana.

Art. 16.

Agevolazioni finanziarie e spese ammissibili

1. Ai soggetti indicati all'art. 15 per la realizzazione di progetti d'impresa, sono concedibili agevolazioni finanziarie erogate sotto forma di contributi a fondo perduto o di mutui agevolati, in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda) secondo i limiti fissati dall'Unione europea in base al livello di sviluppo della Regione Calabria, sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo comma 2, e secondo le procedure stabilite dal successivo art. 18.

2. Sono ritenute spese ammissibili, le spese di investimento relative a:

a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;

b) acquisto, ristrutturazione e costruzione di fabbricati ammissibili nella misura massima del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto;

c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;

d) acquisto di brevetti, marchi, software;

e) marketing operativo e strategico, studi di fattibilità e progettazione, in misura non superiore al 2 per cento delle spese di investimento.

3. La Regione Calabria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, si avvale della Fincalabra S.p.a. a titolo gratuito in base alle competenze previste dalla normativa vigente.

4. Le garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing previste dal presente articolo, vengono concesse dal Consorzio Fidi di cui al successivo articolo.

Art. 17.

Fondo per le agevolazioni finanziarie

1. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie, previste dal precedente art. 16, comma 1, è costituito presso la Fincalabra S.p.a. un apposito fondo. Il fondo è alimentato dai contributi della Regione Calabria ed è determinato annualmente con legge di bilancio.

Art. 18.

Procedure

1. Al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dagli articoli precedenti, le imprese indicate dal precedente art. 15, presentano all'assessorato all'artigianato dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, una domanda con allegato un progetto d'impresa per un importo non superiore Euro 206.580,00, di cui il contributo concedibile non può superare Euro 103.290,00 e deve contenere:

a) gli obiettivi produttivi e occupazionali valutati nell'ambito delle tendenze del mercato o dei servizi che si intendono produrre;

b) la descrizione dell'investimento;

c) la copertura finanziaria in relazione ai mezzi propri da produrre a completamento dell'investimento;

d) il progetto tecnico, con allegato il certificato di compatibilità urbanistica relativo agli interventi da effettuare, nei casi previsti dall'art. 16, comma 3, lettera b);

e) la documentazione comprovante la costituzione dell'impresa e l'esistenza degli altri requisiti previsti dal precedente art. 15;

f) il piano di formazione di cui al comma 1 del precedente art. 15.

2. L'assessorato all'artigianato trasmette le domande di agevolazioni finanziarie a Fincalabra S.p.a. che provvede ad istruirle entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione, a formare la graduatoria e successivamente dopo l'approvazione di cui al successivo comma 5 ad erogare le agevolazioni medesime, secondo le procedure definite nel piano di indirizzo annuale, approvato dal consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno, su proposta dell'assessore all'artigianato e deve contenere:

a) le priorità di concessione delle agevolazioni finanziarie;

b) la capacità finanziaria annuale da concedere a Fincalabra S.p.a.;

c) la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing.

3. Qualora Fincalabra S.p.a. non rispetta i termini previsti nel comma 2 può chiedere, con richiesta motivata, una proroga dei suddetti termini massimo di trenta giorni, tale proroga, se chiesta per più di due volte, fa decadere la convenzione con Fincalabra e l'affidamento al nuovo soggetto istruttore ed erogatore verrà fatto con bando secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. L'erogazione del contributo in conto capitale e in conto interessi è subordinato all'effettuazione dell'investimento, dimostrato attraverso la realizzazione di stati di avanzamento stabiliti nel nuovo piano d'impresa, ma non superiori a 4 per un tempo massimo di realizzazione dell'investimento di mesi 24.

5. La concessione delle agevolazioni finanziarie è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di presentazione e in base alle priorità di concessione delle agevolazioni stabilite annualmente nel piano di indirizzo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

6. La Fincalabra S.p.a. trasmette all'assessorato all'artigianato la graduatoria che provvede successivamente a trasmetterla al consiglio regionale, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento in assessorato. Insieme alla graduatoria l'assessorato all'artigianato trasmette il rendiconto delle domande ricevute e delle agevolazioni concesse ed erogate. Dopo l'approvazione del consiglio regionale, nei successivi sessanta giorni la giunta regionale comunica all'impresa beneficiaria dei finanziamenti, il decreto di concessione.

7. L'assessorato all'artigianato esercita controlli, anche ispettivi, in merito all'attuazione della presente legge. Le risultanze dei controlli possono determinare, anche la revoca del decreto di concessione dei finanziamenti, che avverrà con delibera motivata di giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato.

8. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è considerata decaduta dalle stesse, qualora sia accertata la non sussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente titolo.

9. Per le imprese ammesse al finanziamento vi è il divieto di cumulo con altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie e di altri enti pubblici.

Art. 19.

Fondo di garanzia

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane dei settori precedentemente definiti, la Regione interviene costituendo o potenziando i fondi di garanzia presso il Consorzio Fidi promosso e proposto unitamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale soggetto provvede alla gestione dei fondi di garanzia secondo i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni coerenti con le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 20.

Interventi per l'innovazione

1. La Regione Calabria si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di una società consortile costituita dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale previste dalla presente legge.

2. La giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalità operative. Entro il mese di aprile di ogni anno, la società consortile fornisce alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e un programma sull'attività da svolgere nell'anno successivo.

3. La Regione Calabria, concede, per le attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, un contributo di Euro 154.940,00 annui.

4. La giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di controllo sull'attuazione dei programmi e dei progetti esecutivi e ne determina annualmente l'impegno finanziario.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 15 marzo 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0305

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1-*quater*, comma 1, seconda interlinea, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, all'ultimo rigo sopprimere le parole «e comunque nella misura massima del 70 per cento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 15 marzo 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0306

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2002, n. 17.

Istituzione della comunità montana dell'Alto Marchesato, in provincia di Crotonese.

(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ambito territoriale della Comunità montana «Alto Crotonese e Marchesato», istituita a norma dell'art. 6 allegato A), della legge regionale n. 4 del 19 marzo 1999, viene modificato per scorporo dei seguenti comuni: Petilia Policastro, Cotronei, Mesoraca.

Art. 2.

1. È istituita la Comunità montana denominata «Alto Marchesato Crotonese» comprendente l'ambito territoriale, rispondente ai requisiti di cui al punto 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 4 del 19 marzo 1999, formato dai comuni di Petilia Policastro; Cotronei; Roccabernarda; Santa Severina; Scandale; San Mauro Marchesato; Mesoraca.

Art. 3.

1. La denominazione della Comunità montana «Alto Crotonese e Marchesato» di cui all'art. 6, allegato A) della legge regionale n. 4 del 19 marzo 1999, viene sostituita con quella di «Alto Crotonese».

Art. 4.

1. Il presidente della giunta regionale provvede con propri decreti agli adempimenti previsti dall'art. 61 della citata legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 15 marzo 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0307

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21.

(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 6 del 30 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21 è sostituito dal seguente:

1. Sono di competenza della commissione la formulazione al consiglio regionale di proposte in materia di revisione organica dello statuto regionale, di legge elettorale regionale, di regolamenti interni del consiglio regionale. Alla commissione sono altresì assegnati per l'esame di merito o per il parere le proposte di legge e di provvedimento relative alla riforma dell'ordinamento regionale e al decentramento in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

1. La legge regionale 26 novembre 2001, n. 28 è abrogata.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 marzo 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0308

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651779/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 7 2 0 *

€ 1,60